

LEGALMENTE #33

S.O.S. AUTO

Circolare, a tutto tondo

Il conducente dell'autovettura tamponata è tenuto a risarcire le lesioni subite dal terzo trasportato.

Secondo la recente giurisprudenza della Suprema Corte, così come il conducente dell'autovettura ha la responsabilità di assicurarsi che il passeggero seduto al suo fianco abbia la cintura di sicurezza allacciata, anche quest'ultimo deve mantenere un comportamento operoso.

Oltre, infatti, a sussistere l'obbligo per il conducente di garantire la massima sicurezza, per sé e per gli altri, durante circolazione del suo veicolo (Art. 141 Codice della Strada), di certo cederanno a carico suo e delle persone da lui trasportate i rischi rivenienti dalla possibile leggerezza con cui sono state, dal loro comune atteggiamento, sottovalutate le necessarie misure da ottemperare.

Come però ribadito dalla Corte di Cassazione (Terza Sezione Civile, Ordinanza n° 11095 del 18 Novembre 2019), qualora il terzo trasportato non allacci la cintura di sicurezza, se il conducente non verifichi che lo abbia fatto, si crea una sorta di cooperazione colposa, a conferma del nesso di causalità tra tale negligenza ed i danni subiti dal terzo a seguito di un tamponamento.

La Corte, del resto, puntualizza che se il conducente dell'auto tamponata avesse rispettato l'obbligo di far allacciare la cintura di sicurezza al passeggero, certamente i danni subiti sarebbero stati notevolmente mitigati ed è pertanto è concepibile la sua condanna a risarcirli.

Condanna confermata per chi pur vantando diritto di precedenza non rispetta le norme di prudenza dettate dal Codice della Strada.

Chiunque sopraggiunga nei pressi di un incrocio, pur beneficiando del diritto di precedenza, è comunque tenuto a rallentare la velocità della propria autovettura ed a mantenere la massima prudenza, in qualunque ora del giorno e della notte. Tale principio è stato nuovamente ribadito dalla Suprema Corte che, tomata a valutare le descritte circostanze, ha confermato la condanna per omicidio colposo a carico di un automobilista che, nell'impegnare un crocevia, era venuto a scontrarsi con un motociclo (modello "quad") sopraggiunto improvvisamente.

La Corte di Cassazione (Terza Sezione Penale, Sentenza n° 15238 del 15 Maggio 2020) non ha potuto, infatti, che confermare la condanna inflitta, nei precedenti gradi del giudizio, all'imputato che, pur vantando diritto di

A cura di Claudio Minolfi

IN QUESTO NUMERO

#1 Il conducente dell'autovettura tamponata è tenuto a risarcire le lesioni subite dal terzo trasportato.

#1 Condanna confermata per chi pur vantando diritto ... Codice della Strada.

#2 Violato il diritto alla privacy dei condomini dall'Amministratore ...

#2 La sopraelevazione realizzata sul fabbricato ... Regolamento condominiale.

#3 Per la Cassazione una reazione violenta è sempre giustificabile.

#3 Risoluzione del contratto o riduzione del prezzo ...

#4 Per i prelevamenti abusivi con il bancomat è onere della Banca ...

#4 Necessario denunciare alle Autorità la detenzione di armi ...



precedenza, considerata l'ora notturna e pertanto la ridotta visibilità, non è stato più in grado di ridurre la velocità dell'auto da lui condotta (100 Km/h) ed evitare la collisione.

Una condotta di guida più prudente ed una velocità di marcia più consona allo stato dei luoghi, avrebbe sicuramente escluso l'evento dannoso, e di conseguenza ogni addebito di responsabilità.

VITA IN CONDOMINIO

Convivere con i vicini

Violato il diritto alla privacy dei condomini dall'Amministratore che diffonde a terzi notizie riguardanti problematiche strettamente condominiali.

In tal senso è stata decisa la vertenza che vedeva contrapposta una società di diagnostica medica all'Amministratore del Condominio in cui tale attività veniva esercitata. Con l'aiuto dell'Avvocato del Condominio, l'Amministratore aveva indirizzato lettere a soggetti pubblici (tra cui il Sindaco di Genova ed il Presidente della Regione Liguria) con cui tendenziosamente veniva fatto esplicito riferimento ai mancati pagamenti di spese condominiali da parte della società di diagnostica. Il giudizio per il risarcimento del danno all'immagine subito a seguito della diffusione di notizie afferenti, esclusivamente, ai rapporti tra la condomina società ed il Condominio, esperiti i suoi primi gradi, perveniva innanzi alla Suprema Corte per le decisioni definitive. La Corte di Cassazione (Terza Sezione Civile, Ordinanza n° 22184 del 5 Settembre 2019), ha quindi ritenuto assolutamente insussistenti le addotte scriminanti del diritto di libera espressione del pensiero e quella dell'esercizio di difesa, stante la rilevazione unicamente di missive contenenti diffide stragiudiziali e denunce di situazioni per nulla riferibili a controversie giudiziali, rispetto alle quali i destinatari delle comunicazioni risultavano del tutto estranei. Responsabilità piena, pertanto, di chi ha violato il diritto alla riservatezza del condomino che, a seguito di un intenzionale attacco denigratorio, ha subito un'evidente lesione alla sua reputazione, danno, sebbene non patrimoniale, meritevole di un giusto risarcimento economico.

La sopraelevazione realizzata sul fabbricato è da considerarsi illegittima se in contrasto con il Regolamento condominiale.

Citato in giudizio dal Condominio per aver realizzato una sopraelevazione dell'edificio, in violazione dell'Articolo 1127 del Codice Civile e dell'Articolo 9 del Regolamento condominiale, l'esecutore di tali opere veniva condannato, in primo e secondo grado, alla demolizione dei manufatti stante la loro illegittimità. A nulla valse le difese volte a sostenere che non si trattava di sopraelevazione, con conseguente aumento di superficie, ma unicamente di due tettoie di copertura, anche la Suprema Corte ha confermato l'illegittimità della costruzione. Nel ribadire infatti un ormai consolidato orientamento, la Corte di Cassazione (Sesta Sezione Civile, Ordinanza n° 20423 del 29 Luglio 2019) ha puntualizzato che una sopraelevazione, anche se di ridotte dimensioni, comporta in linea di principio un

aumento di volumetria e della superficie di ingombro e va, pertanto, considerata a tutti gli effetti come una nuova costruzione. Qualunque tipo d'intervento, quindi non solo attinente a realizzazione di nuovi piani o nuovi manufatti, ma anche di trasformazione di locali preesistenti, determinando un aumento di superficie o di volumetria, oltre al pagamento delle relative indennità (Art.1127 Codice Civile), non comporterà mai l'esonero dall'obbligo di rispettare il decoro architettonico dell'edificio, nonché le norme poste dal Regolamento condominiale.



... ENTRA LA CORTE

Segnalazioni giurisprudenziali

Per la Cassazione una reazione violenta da parte di un minore vittima di continui atti di "bullismo" è sempre giustificabile.

La violenza ed i cosiddetti atti di "bullismo" tra minori, soprattutto in ambiente scolastico, oggi più che mai riempiono le cronache e, per talune circostanze, ci sono già stati dei primi interventi da parte del Legislatore. Ciò nonostante, visto proprio l'incremento di tali episodi e la varietà delle tipologie con cui essi si manifestano, sempre più interessanti sono gli spunti di dibattito e di riflessione che vengono proposti all'attenzione della giurisprudenza. Particolare il caso affrontato dalla Suprema Corte circa l'interrogativo se fosse punibile o meno, come atto di violenza, un pugno sferrato, quale reazione ad una semplice provocazione, da un minore "bullizzato" ad un coetaneo autore dei continui atti di "bullismo" da lui subiti. In altri termini, le ripetute vessazioni e violenze, anche psicologiche, subite nel tempo, devono essere considerate quali circostanze attenuanti per una reazione fuori misura o questa sarà ritenuta, al pari di un eccesso di difesa, una sorta di ingiustificata vendetta? Riconosciuta una valenza, sia pure non determinante, alle vessazioni subite nel tempo, il Tribunale aveva mitigato, in primo grado, le responsabilità del "bullizzato", condannandolo ad un limitato risarcimento nei confronti del "bullo" che aveva ricevuto il pugno. In sede d'Appello invece, i giudici hanno evidenziato come, ponendosi gli atti rispettivamente subiti in tempi completamente diversi, la "reazione" sottoposta al loro esame era dotata di piena autonomia rispetto alle precedenti vicende e, pertanto, non poteva essere esclusa o ridotta la responsabilità del suo autore. La Corte di Cassazione, definitivamente investita della questione (Terza Sezione Civile, Ordinanza n° 22541 del 10 Settembre 2019), non ha inteso condividere le decisioni del giudice territoriale che, limitatosi ad un semplice "paternalistico" richiamo a non reagire alle provocazioni, non è riuscito a dare corretta interpretazione allo stato d'animo di chi, reiteratamente provocato e dileggiato, reagisce ad ennesime offese. Pur dovendosi condannare l'istinto di vendetta del minore "bullizzato", è innegabile che la risposta dell'Ordinamento non possa essere solo quella di censura dell'atto reattivo, ignorando le situazioni di privazione e svantaggio che lo hanno determinato. Per la Suprema Corte, in assenza di prove su come le istituzioni e la scuola in particolare fossero intervenute per arginare il fenomeno del "bullismo", è doveroso che il Legislatore mostri maggiore sensibilità verso coloro continuamente esposti a comportamenti vittimizzanti, in quanto non è legittimo attendersi da un adolescente, in tali circostanze, una reazione razionale, controllata e non emotiva.



IL CLIENTE HA SEMPRE RAGIONE

La tutela del Consumatore

Risoluzione del contratto o riduzione del prezzo anche in presenza di difetti di "lieve entità" del bene acquistato.

Il "Codice del Consumo" (D.Lgs. n° 206 del 6 Settembre 2005, ultimo aggiornamento in Legge n° 8 del 28 Febbraio 2020), all'Articolo 130, prevede la tutela del Consumatore per qualsiasi difetto di conformità presenti un bene da lui acquistato. In tali circostanze, il Consumatore ha, quindi, il diritto alla riparazione o sostituzione del bene senza alcuna spesa da parte sua oppure, in alternativa, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, qualora:

- risulta impossibile o troppo onerosa, la riparazione o la sostituzione;
- il venditore non provveda entro un congruo termine alla riparazione o alla sostituzione;
- la riparazione o la sostituzione abbiano arrecato notevoli inconvenienti.

Viene, però, dal detto Codice precisato (Art. 130, comma 10) che se sia impossibile o eccessivamente oneroso riparare o sostituire il bene, in presenza di un difetto di "lieve entità", sarà da escludersi il diritto alla risoluzione del contratto.

In conclusione, come ribadito dalla Suprema Corte, si deduce da tale norma che ove riparazione o sostituzione del bene siano possibili e non eccessivamente onerose, vanamente scaduto un congruo termine per il venditore a provvedere, ovvero nonostante l'intervento si siano verificati notevoli inconvenienti, spetterà al Consumatore il diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, tanto anche in presenza di difetti di "lieve entità" (Cassazione, Seconda Sezione Civile, Sentenza n° 10453 del 3 Giugno 2020).

Per i prelevamenti abusivi con il bancomat è onere della Banca provare che l'operazione sia avvenuta senza responsabilità a lei ascrivibili.

Secondo principi costantemente espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, sussistono i presupposti di responsabilità della Banca per l'indebito utilizzo del "bancomat" da parte di soggetti diversi dal correntista. Si è ripetutamente affermato infatti, a beneficio della fiducia riposta dagli utenti nella sicurezza del sistema adottato, che nel caso di operazioni effettuate a mezzo strumenti elettronici, è ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento la possibilità dell'utilizzo fraudolento dei codici d'accesso da parte di terzi. La Banca deve, pertanto, fornire prova della riconducibilità dell'operazione al cliente, ovvero ad un suo comportamento doloso o talmente incauto da non poter essere anticipatamente fronteggiato. L'onere di dimostrare che il prelievo, fraudolentemente effettuato da un terzo, sia stato effettuato in assenza assoluta di anomalie nel consentire l'operazione, grava sulla Banca, con esclusione dei casi in cui ricorra colpa grave dell'utente, configurabile anche nell'ipotesi di un protrato mancato controllo degli estratti conto (Corte di Cassazione, Ordinanza n° 9721 del 26 Maggio 2020).

LA NORMA PER TUTTI

Novità e suggerimenti in punta di diritto

Necessario denunciare alle Autorità la detenzione di armi o munizioni rinvenute tra beni ereditari per non incorrere in rilevanti sanzioni penali.

Potrebbe accadere, come molto spesso avviene, che tra i beni che entrano nel nostro possesso a seguito di una successione ereditaria vi siano delle armi, con relative munizioni; si pensi ad esempio a chi eredita dal nonno o dal padre, appassionati di sport venatori, dei fucili da caccia o delle cartucce per tali armi.

In tali circostanze, bene ricordare, il Codice Penale (Articolo 697) sanziona chiunque detiene armi o munizioni senza averne fatto denuncia alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza, qualora ciò sia richiesto, con l'arresto (da 3 a 12 mesi) o con l'ammenda fino ad Euro 371. Analogamente, chiunque avesse notizia che in un luogo da lui abitato si trovino armi o munizioni, ometta di farne denuncia alle Autorità, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino ad Euro 258. Sarà, quindi, necessario ottemperare a tali disposizioni onde evitare di commettere, sia pure inconsapevolmente, un illecito penalmente sanzionato. Come, tra l'altro, puntualizzato anche dalla recente giurisprudenza (Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, Sentenza n° 15199 del 21 Febbraio 2020), succedere per diritto ereditario comporta l'immissione nel possesso dei beni del nostro dante causa, con ogni conseguente responsabilità. A nulla varrà, poi, aver accettato la successione con "beneficio d'inventario" stante, in tal caso, la separazione del patrimonio del de cuius da quello dell'erede, che non rileverà però ai fini della detenzione dei beni ereditati.

